



STRENNA
DEI
ROMANISTI

XXXVI
1975

Strenna dei Romanisti

NATALE DI ROMA
MMDCXXVIII
21 APRILE 1975



STAB. ARISTIDE STADERINI s.p.a. - ROMA

STRENNA DEI ROMANISTI

NATALE DI ROMA

1975

ab U. c. MMDCCXXVIII

APOLLONJ GHETTI - BARBERITO - BECCHETTI - BERNONI - BILINSKI - BIORDI
BOSI - BUSIRI VICI - CAPANNA - CASTELLANI - CECCOPIERI-MARUFFI
CERVELLI - CHIGHINE - CLERICI - COGGIATTI - D'AMBROSIO - D'AMICO
D'APRILE - D'ARRIGO - DELL'ARCO - DE MATTEI - DE ROSSI - DIGILIO
DONATI - DRAGUTESCU - FACCIOLI - FERRARI DI VALBONA - FERRARO
FORTI - FREDA - GASBARRI - GIUSTI - GOLZIO - GRILLANDI - G. HARTMANN
J. B. HARTMANN - INCISA DELLA ROCCHETTA - JANNATTONI - LEFEVRE
LUCARELLI - MAGI - MANCINI - MARAZZI - MARCHETTI - MARIOTTI-BIANCHI
MARONI-LUMBROSO - MASETTI-ZANNINI - MISSERVILLE - MONTENOVESI
MORELLI - MORRA - PARATORE - PARATORE-BONANNI - PIETRANGELI
POSSENTI - REBECCHINI - RUSSO - SABBATINI - SACCHETTI - SCHIAVO
SCHWARZENBERG - SEGRETO-AMADEI - STADERINI-PICCOLO - TADOLINI
TIRINCANTI - TURCO - VANGELLI - VERDONE - VIAN - VOLPICELLI



STAB. ARISTIDE STADERINI S.p.A. - ROMA

Il titolo privilegiato di « principe romano »

L'art. 21 dell'*Ordinamento dello stato nobiliare italiano*, promulgato il 21 gennaio 1929, sanzionava per legge che « non era ammesso il riconoscimento di antichi ceti o corpi cittadini o regionali insigniti di titoli diversi da quelli del patriziato o della nobiltà civica o decurionale ».

« Si riconosceva soltanto (art. 22) ai primogeniti capi di famiglie romane, insignite di titoli ex feudali di principe, duca, marchese e conte, l'antico uso di appoggiare il loro titolo principale al cognome anziché al predicato feudale ».

Secondo il primo di questi articoli, veniva quindi soppresso il *ceto dei principi e duchi romani* sin allora riconosciuto nello Stato italiano, come si legge nell'« Elenco Ufficiale delle famiglie nobili e titolate della Regione Romana ».¹

Tale soppressione fu accolta da non pochi interessati con molta meraviglia e non mediocre dispiacere specialmente presso la Corte pontificia e dallo stesso Sommo Pontefice; il quale tuttavia non volle attribuirle se non a difetto di considerazione delle ragioni che avrebbero suggerito di nulla mutare riguardo a un ceto così cospicuo, come quello dei principi e duchi romani, istituito dai papi per maggior lustro della loro *sovranità*. Pertanto, considerando meglio le cose, si sperava potersi rimediare all'inconveniente col solo aggiungere in fondo all'art. 21 le parole: « o dei principi e duchi romani »; cosa che sarebbe riuscita più facile specialmente dopo i Patti Lateranensi, che, come molti giudicavano, avrebbero dovuto suggerire ben diverso trattamento rispetto a secolari istituzioni pontificie.

¹ Cfr. *Bollettino della Consulta Araldica*, vol. V, n. 24.

Relatore e patrocinatore della causa presso il Governo fu il padre Tacchi Venturi, fiduciario allora della S. Sede, il quale, il primo aprile 1929, scrisse a Mussolini esponendogli garbatamente il disappunto del Pontefice e della sua Corte a proposito del deplorato art. 21, suggerendo di aggiungervi le parole sopra citate. A ciò ottenere, gli ricordava « i singolarissimi privilegi » che le famiglie dei principi e duchi romani godevano sotto il governo pontificio: « onori militari; berline di gran gala con fiocchi e finimenti cardinalizi; cuscino e ombrellino in damasco rosso alle carrozze per accompagnare il SS.mo Sacramento, se si fosse incontrato durante il percorso; diritto al baldacchino e al trono nel palazzo di loro dimora; diritto altresì di ospitare nei propri palazzi le famiglie sovrane per incarico della Santa Sede », la quale non aveva appartamenti riservati a tale scopo.

L'alta considerazione poi — aggiungeva p. Tacchi — che le famiglie dei principi romani godevano presso i regnanti appariva nel testamento di Napoleone I, che così disponeva: « Se le mie parenti non potranno sposarsi con principi del sangue, si uniscano in matrimonio con i principi romani ».

Vi era ancora di più: che questa classe, a detta del Silvagni nella sua storia della società romana, era equiparata al Collegio degli Emm. Cardinali; che lo stesso Governo italiano l'aveva riconosciuta nei suoi atti, come, per esempio, nel decreto dato nel 1895 dal ministro Crispi in favore del principe Don Francesco Ruspoli; che Francesco I imperatore di Austria, nelle sue lettere patenti del 1760 riconosceva lo stesso titolo di principi romani per il conferimento del Toson d'oro; che, infine, la classe in questione aveva avuto tanta parte nella storia d'Italia, riconosciuta da pontefici e imperatori, le cui gloriose memorie erano perpetuate in molti e svariati monumenti lungo il corso dei secoli.

Dopo ciò — concludeva il Tacchi — si dura « davvero fatica a intendere » come si fosse potuto « con un semplice articolo dare il bando ad una classe di sì antichi e benemeriti ex feudatari ».

La questione fu presa dal Governo in attento esame. Non ebbe però esito favorevole per il fatto che il sottosegretario di

Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, l'on. Giunta, nella sua lettera al p. Tacchi del maggio 1929, avvertiva la Consulta Araldica, già l'8 giugno 1928, aveva deliberato che gli interessati continuassero a usare, come da tempo antico, il loro titolo principale appoggiato al cognome, anziché al predicato ex feudale: deliberazione approvata dal Capo del Governo il 23 giugno dello stesso anno, la quale « trovò la sua formula legislativa negli articoli 21 e 22 dell'Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano ».

Fatta questa dichiarazione, lo stesso Giunta nella citata lettera al p. Tacchi proseguiva ribattendo ognuna delle affermazioni fatte in contrario da lui.

Non potendo qui dare per intero lo scritto del sottosegretario, attesa la sua ampiezza, basterà riportarne un compendio,² sia per la sua importanza storica, come per la sua svariata erudizione, sia per l'urbanità con che lo scrivente va scoprendo e additando i difetti nei quali stimava essere caduti sprovvedutamente i patrocinatori della causa.

« Era vero — così l'on. Giunta — che il titolo specifico di *principe* e *duca romano* venne proposto e approvato dalla commissione araldica romana nell'adunanza del 14 giugno 1898; ma, ciò che più importava, esso non venne approvato dalla commissione araldica del Regno, né ebbe mai esplicita sanzione sovrana ministeriale ».

L'esempio recato dal p. Tacchi di Francesco Ruspoli, al quale un decreto ministeriale del 18 marzo riconobbe fra gli altri titoli anche quello di principe romano — il primo cronologicamente dei titoli rilasciati dal Governo italiano a famiglie nobili romane — era stato effetto d'una svista, avvertita subito dallo stesso Governo sì che in tutti gli altri titoli di riconoscimento a favore anche delle delle più cospicue famiglie, fu sempre omissa il titolo di *principe*

romano; e queste famiglie, sia di principi o duchi romani, sino al maggio 1929, non sollecitarono mai l'iscrizione al libro d'oro della nobiltà italiana. Pertanto il titolo allegato del Ruspoli non era che un esempio isolato da non poter creare un diritto a favore d'una intera classe.

Era invece notevole che detto titolo non figurava nell'elenco del 1922, e che la sigla F.P.R. non si trovava registrata nel *Libro d'oro della Nobiltà Italiana* per nessuna famiglia romana; che inoltre apparisse nell'elenco del 1922 non aveva soverchia importanza, essendo stato deciso in moltissimi casi che le iscrizioni nell'Elenco non erano irrevocabili, né avevano valore di cosa giudicata, per cui non autorizzavano a rilasciare decreti ministeriali di riconoscimento.

Si aggiunga che, nel maggio 1928, durante i lavori preparatori dell'unificazione della legislazione nobiliare italiana, si dichiarò abolita la sigla F.P.R. e per conseguenza, inesistente il titolo specifico di « principe e duca romano ».

Il nome di Roma — seguitava l'on. Giunta — aveva ben diverso significato dal nome di una regione; ma, per quanto grande e glorioso ne' fasti della storia, attribuire agli ex feudatari dello Stato pontificio la qualifica specifica di « romani » equivaleva « a far riverberare su di loro il lustro di una civiltà millenaria, della quale essi non potevano essere considerati i principali fattori ».

La deliberazione perciò e dichiarazione della Commissione araldica fu approvata dal Capo del Governo il 23 giugno 1928, trovando la propria formula legislativa nei sopra citati articoli 21 e 22 dell'*Ordinamento* dello Stato nobiliare italiano.

Era pertanto da ritenersi, come giudicava l'on. Giunta, che al Santo Padre non fossero stati presentati tutti i precedenti fin qui descritti, né la lunga elaborazione di quello che il p. Tacchi Venturi definiva un « semplice articoletto ».

D'altra parte, restando fisso che gli interessati potevano continuare a usare come in passato il loro titolo principale appoggiato al cognome, non avevano motivo di risentirsi.

² L'importante documento sarà pubblicato interamente in appendice alla biografia completa del P. Tacchi Venturi, che si sta preparando con assiduo lavoro.

Con la nuova legge si volle soltanto togliere di mezzo ogni ragione « d'inesistente e non ammissibile preminenza dell'aristocrazia romana su quella d'ogni altra regione d'Italia. Era questo un postulato di superiore ragione di politica nazionale » dal quale il governo non poteva recedere.

Tutte le esposte considerazioni potevano bastare a risolvere la questione; senonché l'on. Giunta, perché potessero aversi tutti gli argomenti storico-giuridici, oggetto della lunga polemica, credette opportuno elencarli in altrettanti paragrafi, dimostrando che la pretesa di un ceto specifico di principi e duchi romani non era sorretta, contrariamente a quanto asseriva il p. Tacchi, d'alcuna disposizione della legislazione nobiliare pontificia.

Infatti né la costituzione di Benedetto XIV « Urbem Romam » (12 gennaio 1746) né il Chirografo di Pio IX (2 maggio 1843) contenevano una sola parola che accennasse, sia pure indirettamente, alla creazione e al riconoscimento di un terzo stato privilegiato, quello dei principi e duchi romani. Effettivamente, la costituzione benedettina istituì due ceti: quello delle 180 famiglie nobili romane e l'altro delle 60 famiglie patrizie.

Il Chirografo di Pio IX si limitò a ordinare l'integrazione delle 60 famiglie patrizie coscritte, il cui numero si era notevolmente assottigliato. Quindi le invocate « secolari istituzioni papali » non avevano alcun riscontro nella legislazione nobiliare pontificia.

Di più, si sosteneva che il titolo specifico di principe e duca romano rappresentasse il ricordo della potenza e dei privilegi dell'antico baronaggio romano; ma anche su questo punto non c'era alcuna prova, né storica, né giuridica. Del resto non avrebbe potuta averne tanta da giustificare uno speciale trattamento per i romani di fronte ai pari grado di ex feudatari delle altre regioni d'Italia, dove la feudalità, a cominciare dal secolo XII, aveva avuto una potenza ed esistenza sconosciuta assolutamente nei domini della Chiesa, nei quali, dopo la bolla di Pio V « admonet nos » (2 marzo 1567) il baronaggio romano andò sempre decadendo, quando cioè, i pontefici del secolo XVI e XVIII, per esaltare la propria aristocrazia di fronte alla straniera, comincia-

rono a dar titoli ad alcune famiglie romane, i quali erano di epoca molto posteriore ai pari grado di altre regioni.

Date fin qui le sue « amplissime spiegazioni », l'on. Giunta concludeva fiducioso di aver risolto ogni questione.

Non ci sono, infatti, in proposito altri documenti posteriori, come si può rilevare anche dall'*Elenco Storico della Nobiltà Italiana* pubblicato dal SMO di Malta nel 1960, dove non è alcun cenno del titolo specifico e privilegiato di « principe romano ».

GIUSEPPE CASTELLANI

